

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL SOVVENZIONAMENTO
DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI PER
L'ANNO 2021**

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL SOVVENZIONAMENTO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI PER L'ANNO 2021

Il Municipio di Paradiso,

- allo scopo di incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblici e favorire i cittadini residenti nel Comune;

richiamato:

- l'art. 172 del Regolamento comunale del 14.12.2009;
- la risoluzione municipale del 30 novembre 2020;

ordina

Art. 1 La presente ordinanza regola la procedura di rimborso quanto al
Oggetto sovvenzionamento dei titoli di trasporto pubblici nella seguente misura:

- 50 % sul costo degli abbonamenti annuali, abbonamenti mensili;
- 40% sul costo dei biglietti ordinari e Ape Card

definiti all'art. 2, sino al raggiungimento dell'importo massimo annuo di fr. 260'000.--.

Art. 2 Per il rimborso entrano in considerazione i seguenti criteri:

Campo di

Applicazione

Aziende di trasporto riconosciute nella regione del luganese:

Ferrovie federali svizzere (FFS), Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), Autopostali Ticino e Moesano, Funicolare Monte Brè, Ferrovia Lugano Ponte-Tresa (FLP).

Titoli di trasporto e limite territoriale:

Con l'introduzione della Comunità Tariffale Ticino e Moesano sono riconosciuti i seguenti titoli di trasporto originali della comunità integrale arcobaleno per percorsi di andata e/o ritorno da Paradiso o Stazione FFS Lugano con limite di percorrenza definito dai confini di Stato svizzeri:

Impresa di trasporto	Titolo riconosciuto
FFS	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e biglietti ordinari fuori confini cantonali e/o abbonamenti
TPL SA	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti
Autopostali Ticino e Moesano	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti
Funicolare Monte Brè	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti
FLP	Ape Card + ricariche unicamente con numero di riferimento dell'Ape Card (presentazione carta originale) e/o abbonamenti

Verranno rimborsati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2a classe. Quelli di 1a classe beneficeranno del rimborso sulla base del costo corrispondente alla 2a classe.

Aventi diritto:

Tutti i cittadini svizzeri e stranieri con permesso C e B domiciliati nel Comune di Paradiso da almeno 3 anni. Sono esclusi i permessi B/soggiorno per formazione.

Art 3 Procedura di rimborso

¹Competente per la procedura di parziale rimborso dei titoli di trasporto è il servizio Cassa e Contabilità al II° piano del palazzo amministrativo.

²Gli aventi diritto devono presentarsi allo sportello nei normali orari di apertura al pubblico muniti dei seguenti documenti:

- passaporto/carta d'identità o documento di legittimazione valido;
- titolo di trasporto originale (biglietto ordinario) rilasciato dalle aziende di trasporto come all'art. 2, la cui data di emissione, salvo giustificati motivi, non è superiore ai trenta giorni dalla data in cui l'avente diritto si presenta agli sportelli per il rimborso;
- per i titoli emessi con Swisspass, il giustificativo di pagamento (fattura e ricevuta).

³I servizi finanziari procederanno al rimborso come segue:

- verifica del diritto al rimborso;
- certificazione dell'avvenuto rimborso a contanti.

Art. 4
Periodo di
attribuzione -
scadenza della
facilitazione

¹Il rimborso potrà avvenire sui titoli di trasporto emessi dalle casse e/o dagli sportelli autorizzati a partire dal 01.01.2021 sino ad esaurimento dell'importo di fr. 260'000.-- al più tardi entro il 31.12.2021, scadenza del sovvenzionamento.

²Il Municipio ha facoltà di incrementare il contributo definito in precedenza qualora l'interesse pubblico lo giustifichi.

Art. 5
Disposizioni
finali

¹I servizi contabili del Comune si riservano di valutare il diritto al rimborso caso per caso con possibilità di limitazione, parziale rimborso e/o diniego, per giustificati motivi.

²Rientrano in questa casistica i casi in cui:

- il numero o l'ammontare dei biglietti ordinari per i quali si richiede il rimborso supera il costo di un normale abbonamento offerto da un'azienda di trasporto riconosciuta ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, ovvero non è ragionevole secondo il corso ordinario delle cose;
- sulla base delle verifiche effettuate dai servizi contabili, il richiedente non dia garanzie sufficienti atte a rendere veritiero l'uso personale del mezzo di trasporto per il quale si richiede il rimborso.

^{2bis}Il Municipio, per giustificati motivi, si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari in deroga alla presente ordinanza.¹

³Eventuali reclami sulle decisioni adottate dai servizi finanziari vanno inoltrate al Municipio in forma scritta entro 10 giorni.

⁴In caso di accertato abuso il Municipio si riserva di avviare una procedura di contravvenzione ai sensi dell'art. 145 LOC.

⁵La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01.01.2021, ritenuto il periodo di esposizione agli albi comunali dal 4 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 secondo quanto previsto dall'art. 170 Regolamento comunale.

⁶Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Paradiso, 1. dicembre 2020

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

¹ RM 09.03.2020 - pubblicazione dal 13.03.2020 al 27.04.2020